

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

*Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di Legge sia presentato alle Camere Legislative al Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi, e di sostenere la discussione.*

*Cosimo addì 2 Marzo 1855.*

*Vittorio Emanuele*

*C. Cavour*

# Ministero di Finanze.

Signori.

Legge

Compiendo al dovere imposto al Ministero dal voto del Parlamento, e che incombe d'attuare ad ogni Amministrazione, di rendere cioè, il peso di tributi uguale per tutto lo Stato, e sicchè l'una parte di esso non sia più gravata dell'altra, ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni della Camera un progetto di Legge inteso a riordinare l'imposta sulle derrate di consumazione, modificando sostanzialmente o sopprimendo, in alcune parti, i dritti di Gabella, sopra le carni, i cuoi, i vini, gli spiriti e la birra, che si riscuotono in via d'appalto nelle antiche Provincie del Piemonte, ed estendendo in pari tempo i dritti medesimi a tutto lo Stato, toltane la sola Sardegna, per rispetto alla quale tuttavolta l'eccezione non sarà che momentanea, e dovrà cessare a misura che, superata ogni difficoltà, le circostanze permettano di attuarsi in ogni sua parte il sistema finanziario della Sardegna.

Non debbo però tralasciare di fare avvertita la Camera, che nel nuovo sistema che ora Le vien sottoposto

12

allato di molte e gravi soppressioni, e  
diminuzioni di dazi: su trovarsi la  
proposta di nuove tasse di consumazione  
sopra oggetti che ne andavano finora  
esenti, e che parvero suscettivi di una  
qualche gravanza, senza che quindi ne  
derivasse un soverchio peso ai consumatori.

Le incalzanti esigenze dell' Erario  
a Voi ben note, resero necessaria questa  
proposta, come impedimento al Governo di  
secondare la viva sua brama di potere  
astenersi dall' intaccare nel presente  
progetto di riordinamento tutto ciò che  
può trovarsi di meno consentaneo al  
benessere delle popolazioni, giacchè certamente  
ove la nostra situazione finanziaria  
non fosse così stringente, il Governo avrebbe  
procurato, se non di sopprimere in tutto ed in  
parte tali gravanze, almeno di regolarne  
la riscossione in modo che maggior sollievo  
ne risentissero le popolazioni delle Provincie  
attualmente soggette alle gabelle accrusate,  
e meno sensibile ne riescisse l' inusato peso  
per le altre.

Alcuni studi furono fatti  
onde conseguire lo scopo assai  
difficile di conciliare la dura  
necessità di procacciare un aumento

I introiti alle Finanze, che forse il  
massimo possibile se non pari ai bisogni  
dello Stato, coll' intento di rimuovere  
dall' esazione di queste contribuzioni  
la congerie di formalità e di cautele che  
più dell' imposta stessa solleva ora le  
lagnanze dei contribuenti.

Nel procedere alla riforma di cui  
si tratta, il Governo avendo ben ponderate  
le rappresentanze fattegli a più riprese,  
circa le conseguenze derivanti dalle Leggi  
attuali relative a ciascuno dei succennati  
rami di Gabella (fatta astrazione  
dal loro modo di riscossione per mezzo  
di appalto, il quale non si conforma  
agli insegnamenti della scienza economica)  
il Governo, dico, dovette anzitutto convincersi  
che fra le Gabelle quella che  
viene luogo a lagnanze più frequenti  
e maggiormente fondale, ed in pari  
tempo la meno proficua (non fullando  
che mezzo milione all'incirca) era  
la Gabella sulle pelli.

A queste considerazioni aggiungendosi  
anche quelle che consigliarono la riduzione  
proposta nella Tariffa Doganale approvata  
per legge del 14. Luglio scorso anno  
a  $\text{L. 2.} \text{ a } 1.$  per quintale ed

Diritto di L. 16. e 8 imposto alle  
introduzioni delle pelli crude, fresche,  
e secche provenienti dall'Estero, riduzione  
che deve entrare in vigore col riordina-  
mento di cui è discorso, il Ministero  
ha creduto non potersi mantenere su  
queste pelli l'acclamato diritto di gabella,  
né altro qualsiasi balzello, senza perpetuare  
l'incaglio che ebbe finora a soffrire da  
tale gravame, così il Commercio delle pelli  
stesse, come l'industria intenta a prepararle.

È certo infatti che l'incremento di  
quest'ultima, per riguardo alle pelli  
indigene fu sinora impedito dalla  
esistente Gabella, come lo fu per rispetto  
a quelle importate dall'estero, dall'elevato  
diritto di Dogana; e ciò con grave  
pregiudizio esandito delle altre industrie  
che si esercitano sulle pelli lavorate.

La soppressione della gabella in  
discorso, e con essa delle difficoltà sinora  
frapposte alla libera circolazione per lo  
Stato delle pelli indigene, è così indispensabile  
acciò queste ultime (che potranno venderse  
a miglior prezzo in conseguenza di tale soppressione)  
possano sostenere la concorrenza delle  
pelli straniere destinate ad essere  
preparate nello Stato

S

allorchè verrà posta in vigore la citata  
riduzione di tariffa.

Esigenza ora veramente a desiderarsi  
pel benessere delle popolazioni che i  
generi di sussistenza principali e più  
comuni s'arano esenti da ogni gravanza,  
cosicchè possano venderli al loro prezzo  
naturale, il Ministero sarebbe stato  
lieto di estendere anche alle carni, lo  
affrancamento annesso alle pelli, ma  
non permettendole le presenti strettezze  
dell'erario, egli ha dovuto suo malgrado  
restringersi ad una modificazione della  
attuale imposta sulla consumazione  
delle carni, conservandola soltanto su  
quella delle bestie di specie bovina,  
siccome più alta per l'intrinseco valore,  
a sopportare qualche aggravio senza  
che i consumatori abbiano a risentirsene  
soverchiamente, ed esonerandone affatto  
quelle di qualsiasi altra qualità di  
bestiame, delle quali fa uso la  
massima parte delle popolazioni,  
specialmente nei paesi di montagna  
e nelle campagne, cosicchè sopprimendo  
la tassa esistente sopra di esse, la  
tassa meno fuoltosa potrà trovare  
un allevamento nel loro prezzo.

Simulato in questo modo il diritto al solo  
macellamento del bestiame bovino si  
propone inoltre di stabilire, per esso

una graduazione separata a Cent. 5. per abitante, nella città la cui popolazione supera i 8000 abitanti, a Cent. 4. nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 10000 abitanti, ed a Cent. 3. in tutti gli altri Comuni; graduazione questa, che si venne consigliata da due riflessi,

1.° cioè, che gli abitanti dei Comuni più popolati atteso il prezzo più elevato della mano d'opera godono di maggiori risorse,

2.° che nei grandi centri di popolazione è generalmente migliore la qualità e quindi maggiore il valore delle carni che si consumano.

La tassa a peso sulle carni è certamente la più giusta, ma per facilitarne la riscossione si è proposta la facoltà di convertirla in ragione del peso di ciascun animale vivo destinato alla consumazione locale, mediante regole però, che seguendo il modo di determinare questo peso, garantiscono l'esattezza di tale conversione; il quale sistema vedesi pure adottato di preferenza in Francia per la creazione del Dazio di consumo a profitto dei Comuni.



Stanno poi i motivi per cui fin  
nei secoli addietro vietato il macellamento  
dei vitelli immaturi (proibizione  
che fu abolita in osservanza delle  
R. R. P. P. del 7. marzo 1817)  
non possono consentarsi ai ~~sani~~  
principii di pubblica economia, il  
Governo ha creduto di rendere libero  
tale macellamento, salvo le  
prescrizioni, che si potrebbero imporre  
dai municipii nell'interesse della  
salute pubblica.

Ritenuta la somma ristrettezza  
delle finanze dello Stato era  
intendimento del Ministero nel  
proporre la riforma di cui è caso  
dei vari rami delle Tabelle di  
seguire per rispetto ai liquidi di  
giornaliera consumazione il sistema  
tenuto in Francia, siccome assai  
produttivo, ma le numerose discipline,  
da cui è circondato, indispensabili ad  
assicurare la riscossione dei diversi dritti,  
che lo costituiscono le quali sono  
cagione di vive lagnanze per parte  
di quelle popolazioni, hanno determinato  
il Ministero a restringere la tassa  
ad un dritto di occulta al minuto  
sui mentovati liquidi, sul vino cive  
e sugli spiriti prescrivendo dai dritti

S



di circolazione) e di entrata nei centri di consumazione, che esistono in Francia; il primo dei quali aggraverebbe direttamente il produttore del pel trasporto del liquido dovrebbe pagare una tassa e compiere formalità onde recate al consumatore; il secondo, quantunque di facile riscossione, formando tuttavia una delle principali entrate dei Comuni che lo riscuotono presentemente sotto la denominazione di Dazio di consumo in virtù della facoltà loro lasciata dalla R. R. P. S. del 27. gembre 1890. e di cui in mancanza di un Regolamento generale sulla materia essi continuano a godere dopo la promulgazione della Legge Comunale 7. 8bre 1848, si è ravvisato opportuno di non privarne i Comuni, nell'epoca appunto in cui sono chiamati ad assumersi nuovi carichi, ed a far nuove spese pel benessere fisico e morale delle popolazioni.

La diversità del prezzo di vendita dei vini che si consumano al minuto consiglierebbe certamente di dare la preferenza ad una tassa proporzionata al suo valore, come si pratica in Francia, attesa grande che la gravogza risulterebbe in più giusta proporzione ripartita sui Consumatori

Q

ma per semplificarne l'esazione, e più specialmente, offrire di rinvocare, per quanto sia possibile, ogni motivo a richiami, cui potrebbero dar luogo le relative complicate cautele; massime nei paesi rimasti finora esenti da questa gabella, si è creduto di dover mantenere l'attuale sistema del diritto al mirino per la vendita del vino al mirino, non senza però qualche modificazione, fissandolo a L. 4. 50. per ettolitro quando è venduto in quantità inferiore ai 25. litri.

Colla riduzione al terzo di questo diritto in favore dello spaccio al mirino, quando il vino dev'essere consumato fuori dei locali ove si vende, viene introdotto un'altra più sensibile modificazione della tassa a beneficio delle classi meno agiate, che sono costrette a provvedersi il vino in piccola misura ogni volta, favore questo che non merita la consumazione del vino che si fa nelle osterie ed altre pubbliche rivendite, la quale trae il più delle volte origine da ben altra causa, che da strettezza di danaro.

Il diritto di L. 4. 50. per litro che si propone per la vendita degli spiriti e dei liquori colpisca soltanto le vendite che si facciano di questi liquori in una quantità minore di 10. litri, tutto ciò per impedire gli abusi sino dichiarati, che i fabbricanti di liquori vi vadano soggetti per qualunque

quantità da ogni fabbricata o venduta, ed è poi ridotto alla metà per l'acquavite conosciuta sotto il nome di Brandewin.

Questo diritto, com'è stabilito, non si scosta dalla tassa presente hanno in ciò che si risuoterebbe ora in misura, mentre per lo innanzi esigevansi a peso; ne si è voluto reintrodurre veruna imposta o formalità qualsiasi a carico della distillazione dei vini o di altri sostanze da cui si ricavano spiriti, nella tema che ne risentisse pregiudizio l'industria agricola, in specie la produzione del vino, e solo si è vietato il distillare a quelli, che speculano nella vendita al minuto di tali liquori, onde evitare alle frodi cui lascierebbe facile ed aperta la via la distillazione simultanea colla fabbricazione e la vendita al minuto dei liquori.

Se il diritto si fosse stabilito sull'alcool puro, questa tassa risuoterebbe forse più proporzionalmente ripartita in ragione del valore del liquido, ma le considerazioni sovra spiegate, che hanno indotto a prescindere dallo stabilire la tassa in ragione del prezzo di vendita del vino, fecero ravvisare opportuna la continuazione del sistema attualmente in vigore.

La birra colpita ora da una tassa non doveva sperare essere esentata, siccome quella che considerata nei nostri paesi qual bevanda di puro lupo non viene destinata, come in altre contrade ove sovrabbondano i vini a tener luogo di bevanda alimentare ed ordinaria consumazione

3

Il Ministero in seguito agli studi fatti ha dovuto persuadersi della convenienza di conservare il sistema di tassa sulla quantità che si fabbrica di questa bevanda e senza apportare variazioni sensibili nelle discipline che ne assicurano il pagamento, imponendo di fissarlo a  $\text{fr. } 8.$  per ettolitro, aumentandolo così di  $\text{L. n. } 80.$  quello che ora si paga, aumento questo che deve reputarsi non esagerato ed anzi lieve in ragione del caro presso al cui si vende la birra in confronto del suo prezzo effettivo, ossia di produzione.

Gravata così la birra di un diritto di fabbricazione, il Ministero credendo ben importante di assicurarsi anzi promuovere l'incremento di questa industria, e di favorire eziandio l'esportazione all'estero della birra fabbricata nello Stato, vi propone siccome conveniente due misure a tal uopo, la restituzione cioè della tassa di fabbricazione pagata nello Stato per quelle quantità di birra di cui venga accertata l'uscita dai nostri confini; e l'aumento da  $\text{fr. } 6.$  a  $10.$  per ettolitro del diritto di dogana stabilito dalla Legge del 14. luglio scorso anno sulla birra importata dall'estero. —

L'effetto aumento è del resto suggerito dalla considerazione assai evidente, che, se non conviene di affiancare la fabbricazione nazionale da ogni concorrenza dell'estero, non lasciamo questo stimolo al miglioramento ed al progresso, e far sì, che profittino



ai condannatori i perfezionamenti  
ottenuti in altri paesi, volersi  
peraltro collocarla in condizioni  
non deteriori per rispetto al  
Diritto da pagarsi al Governo.

La soppressione dell'imposta sulla  
pelle, e la ~~modificazione~~ <sup>modificazione</sup> (e quella  
della carne e della vendita dei vini,  
traendo seco necessariamente una  
diminuzione degli introiti delle  
finanze, la quale per le ben note  
esigenze dello Stato non sarebbe  
attualmente ammissibile, fa  
necessario avvisare ai mezzi di  
compensare tale diminuzione  
senza aggravare di troppo i  
contribuenti.

Non iscostandosi dai generi di  
condannazione già nota, che  
sono i regali e appropriati per  
le contribuzioni indirette, quando  
soprattutto non sono fra quelli  
indispensabili alla sussistenza,  
il Ministero ravvisa, siccome  
l'espedito il più opportuno ed  
agevole, quello di far concessioni  
a supplire ai bisogni dello Stato  
la vendita delle bevande di puro  
lusso, quali sono il Caffè, il  
Cioccolato e simili, alla quale  
però ha riputata poterli imporre  
una tassa proporzionata al fisco  
dei locali in cui si esercita,  
ed al valore dei mobili che servono  
loro di arredo.

Questo si propone di un quinto  
della ammontare del fisco, nonché  
di un ventesimo del valore dei  
mobili, e sarebbe aumentata

di un quinto o di un decimo se  
alla vendita dei generi sopra  
indicati si unisce l'esercizio  
del biliardo o di altri giochi.

È poichè quando è accompagnata  
dalla vendita di questi generi,  
la vendita delle accennate bevande  
è colpita di una tassa più grave,  
così parve che non dovesse andar  
immune da diritto quell'esercizio  
medesimo, benchè isolato, e fu  
perciò nel progetto di legge di diritto  
applicabile quel diritto ai tenenti  
Biliardo. —

Per ciò che concerne la conseguenza  
possibile di questa nuova imposta,  
il Ministero è convinto che essa non  
può essere pregiudiziale di sorta  
alla Agricoltura ed al Commercio,  
né tampoco menomare il benessere  
della popolazione, e stima d'altresì  
opportuno di notare, che ove giungesse  
quest' imposta sopra per effetto di  
far scemare il numero, ora forse  
eccessivo di negozi e botteghe  
destinate per gli esercizi summenzi-  
vati e destinate quasi esclusiva-  
mente al profitto, questo effetto  
sarebbe anzi da desiderarsi, che  
da temersi, imperocchè molte  
capitali sarebbero impiegate  
in altri rami di commercio  
ben più meritevoli d'incoraggiamento,  
e da que' stabilimenti  
non rimarrebbe che il numero  
strettamente necessario e proporzionato  
al bisogno degli abitanti, né  
potrebbe dal resto da ciò derivare  
un grave inconveniente al  
paese. —

Argomentando poi dal notevole

moltiplicarsi di questi negozi si  
può con fondaminta ritenere, che i  
medicini per la massima parte e  
specialmente nei grandi centri di  
popolazione sono molto produttivi,  
e fruttano grandi benefici, che non  
sono in proporzione coi capitali  
impiegati in essi, né coll'industria  
personale di chi li esercita. Questi  
benefici non capiranno certamente  
per effetto della proposta nuova tassa  
ma saranno soltanto ridotti a  
proporzioni più ragionevoli, tanto  
più che si debbe osservare, non  
esservi dopo la degente naturale  
riduzione della tabacca dei colonici  
e su altre materie prima operate  
la menovata diminuzione sul prezzo  
della bevanda in questione.

Egli è a fronte di quei costosi  
guadagni che la tassa di cui si  
tratta apparirà giusta e non troppo  
grave, soprattutto venendo calcolata  
sulla <sup>base di</sup> produzione locale e nazionale,  
il quale, fatta la debita distinzione  
fra la locabilità, giova a darne  
una misura per quanto è  
possibile adeguata all'entità del  
negozio.

L'unica obiezione, che potrebbe  
forse muoversi contro questa proposta  
sarebbe questa, che, cioè, la legge  
del 16. luglio 1871. già impone  
una tassa sulla classe dei  
negozianti, i quali colla presente  
legge verrebbero colpiti da un'  
imposta speciale di rivendita, non  
al pari degli esercenti altrove.

contribuiscono in ragione di un tanto  
per cento sul loro provento in genere.

Ma quest'obbietto è sostanzialmente  
più spicciolo che solido. Ed invero la contribuzione sulla vendita nella vendita per  
iscopo di far concorrere a sostenere le  
spese dello Stato, gli esercenti ogni sorta  
di negozio in generale, nella misura che  
poteransi fissare senza troppo aggravarli, dove,  
e per la sua natura, ed anche per la sua  
applicazione distinguersi essenzialmente dal  
diritto che si propone di stabilire per la consu-  
mazione, poichè per rispetto a quest'ultimo  
come per tutte le altre tasse a cui soggiacciono  
i generi di consumazione, può dirsi che gli  
esercenti non ne fanno che l'antiparazione,  
avendo il mezzo di rimborsarsene sul prezzo  
degli articoli che fabbricano, e che rivendono,  
laonde tale diritto non potrebbe avere tutt'al più  
per effetto che di tornare alquanto agli esercenti  
stessi gli esuberanti loro beneficii.

La già accumulata soppressione  
del diritto sulle pelli, non che la modificazione  
di quello sulle carni, e la determinazione  
avvotata dal Governo di prescindere per ora  
dallo stabilire una tassa sull'introduzione  
dei vini nei grandi centri di popolazione,  
lasciano certamente ai Comuni libero campo  
di appoggiarsi a darvi questi articoli  
di consumazione; ma siccome i medesimi  
sopraltutto in profitto dell'Erario Municipale,  
tendono necessariamente ad incepparli,  
ed a restringerli la



consumazione, e siccome rinunciando per  
utilità generale dello Stato ad esigere un diritto,  
il Governo avrebbe per sempre fondata ragione  
di prelevare su quei dazi comunali una qualche  
porzione, almeno finché la stessa necessità lo  
esiga, si propone di stabilire che a titolo di  
promissoria sopravvenienza sia devoluto alle  
Finanze dello Stato il 18,6% del prodotto  
brutto dei dazi comunali ovunque esistano,  
o vengano in avvenire istituiti.

Questo prelevamento esigendo una  
sorveglianza diretta per parte del Governo  
sulla riscossione dei dazi di cui è caso,  
il Ministero chiede che sia fatta facoltà  
di delegare a tal uopo impiegati dipen-  
denti dal Governo, ed appositi controllori  
negli Uffici di riscossione di tali dazi  
ove l'interesse dello Stato lo esiga.

Nell'interesse poi dei contribuenti, ed a buona  
dogli insegnamenti della scienza economica  
sarà poi necessario, ora più di prima,  
che vengano esattamente definiti gli  
articoli sui quali poggiano i Comuni tassati  
dazi, a più chiara <sup>e più rigorosa osservanza</sup> intelligenza delle  
norme stabilite dalla citata Legge Comunale  
poiché il prelevamento proposto del 18,  
per % a pro' dello Stato, potrebbe per arren-  
dura essere d'incentivo ai Municipii per  
estendere al di là del limite all'uopo  
necessario la facoltà che loro sono  
concessa dalla Legge, mentre il Govern.  
intende che si fatta misura di prelevamento

non abbia ad essere causa di rison-  
nario alle popolazioni oltre quello che è  
Determinato per legge, e che fu rarisato  
conciliabile col benessere del paese.

Consuò il Ministero che sebbene siano  
di qualche entità le gravere, le cui entrate  
non fruttarano tuttavia un prodotto  
adeguato ai bisogni imperiosi dello  
Stato, propone in fine, adottando un  
altro sistema pure praticato in Francia,  
di affoggettare ad un dritto di permisione  
o di licenza gli esercenti le vendite  
di generi sui quali col nuovo progetto di  
legge è stabilito un dritto, mercaudone  
creando i tenenti biigliardo.

Questo dritto è assai moderato,  
come appare dalla relativa tabella,  
la quale venne formata in modo da  
proporzionare la somma da pagarsi alla  
entità di ciascun genere di negozio con  
una graduazione fissata in ragione  
della popolazione dei Comuni nel cui  
territorio viene esercito.

Era poi tanto più conveniente il  
proporre questa tassa, in quanto che la  
medesima non solo è di qualche profitto  
per lo Stato, ma giova creandio in quello  
senso che agevola agli Agenti del Governo  
incaricati della riscossione delle diverse  
altre tasse il praticare questa riscossione  
facendo loro conoscere i principali  
individui che debbono soddisfarle.

Ma questa misura estendo da per se  
solo insufficiente allo scopo, d'ocelli il Ministero  
propone bey altre ancora, da cui potesse  
risparmiarsi, garantito il pagamento dei  
progettati debiti, e fra queste sonori le  
visite, e gli esercizi di Agenti delle Finanze  
presso i contribuenti, non avendo potuto  
il Governo trovar mezzo di farne senza  
come sarebbe stato suo desiderio.

Il Governo ha bensì a <sup>provato</sup> restringere per  
quanto fu possibile l'uso di visite, e di  
esercizi, proponendo che sia ammesso  
l'abbonamento individuale rispetto ai  
diritti sulla rendita al minuto dei  
liquori spiritosi, e sulla fabbricazione  
della birra, come altresì che sia fatta  
facoltà ai Comuni di affrancarsi dai  
diritti stessi, allorchando iu terzi almeno  
dei contribuenti credono ciò di loro  
convenienza.

Il prezzo d'abbonamento è basato  
sul diritto cui presumibilmente sarebbe  
tenuto il contribuente in caso di esercizio  
per conoscere il quale, gioverebbe almeno  
un anno d'esperimento.

Merco i dati <sup>però</sup> che potrà procurarsi  
altrimenti il Governo sarà in grado di  
giudicare se sia conveniente di adottare  
tutto il sistema di abbonamento, egualmente  
con qualche sacrificio, come un mezzo efficace  
a rendere più agevole il pagamento della  
imposta. Può infatti il Governo riconoscere  
vantaggioso il rinunciare a quell'aumento

B

d'importa, cui le uscite e gli esizii dovranno essere  
per avventura simili il Contribuente, per  
contare le spese che aggravano le uscite ed  
esizii medesime.

Incomod poi i Capitani e Uscieri  
militari soggetti per ogni ar diritto di vendita  
circa al minuto, ad esempio di quelli  
stabiliti negli accampamenti, nei forti  
e nelle Cittadelle purchè siano provvisti  
di un titolo di nomina spedito dal

Tesoro della Guerra, e non vedano  
che ai militari, si troverebbero in  
condizione diversa dagli altri venditori,  
si è creduto di stabilire, che la base dello  
abbonamento fosse d'una lira annua  
per ogni soldato o basso ufficiale compiu-  
mente la forza dei corpi al completo,  
secondo le norme che già furono sanate  
durante gli attuali accasamenti.

La somma da convenirsi per lo  
affrancamento dev' egualmente avere  
per base quella che in ragione della  
presunta consumazione locale risulterebbe  
dovuta pel diritto di cui è diretto  
l'affrancamento; e siccome quanto è  
detto di sopra riguardo all'abbonamento  
sarebbe in tutto applicabile a quest'altro  
metodo di esazione, pare non s'abbia  
a tenere inconueniente di sorta ove i  
risultamenti delle indagini che si  
praticarono in proposito consigliano

5

di adottarlo anche prima di aver acquistato  
positive ragioni per mezzo d'un anno di  
esperimento.

Ciò concerni affiancati nel sovra  
accennato modo spetterà poi di ripartire  
sui contribuenti la somma da pagarsi.

Il progetto di legge stabilisce le norme  
da seguirsi per siffatta ripartizione, le  
quali provvedono bastantemente allo  
interesse dei contribuenti sia col farli  
ritornare nelle commissioni di essa  
incaricate, sia col conferre loro il diritto  
di reclamo in via amministrativa, ed  
in quella del contenzioso, e finalmente  
collo stabilire che le quote dovute dai  
nuovi esercenti vadano in diminuzione  
del contributo pattuito col Governo,  
ovvero compensarli del minor guadagno  
che potrebbe per essi risultare dalla  
cessata concorrenza.

L'affiancamento è pure esteso alla  
classe dei venditori soggetti al diritto  
di macellamento, ai quali però non si è  
ravvisato opportuno di estendere il  
beneficio dell'abbonamento, individuale,  
giacchè riuscirebbe impossibile l'impedire  
i modi a cui potrebbero dar luogo le  
vendite affiancate fatte nei locali  
attigui a quelli dove lo smercio dovrebbe  
essere sottoposto all'ispezione.

1

1870

L'interesse delle finanze sarebbe  
cautelato restringendo la durata dello  
abbonamento a due anni, e quella dello  
affrancamento complessivo a tre, e debben-  
do inoltre necessariamente l'approvazione  
del Ministero a rendere esecutiva la  
convenzione di affrancamento.

Quarantunque l'abbonamento individuale  
e l'affrancamento abbiano per scopo di  
risparmiare al Governo ed ai Contribuenti  
lo esercizio continuo dei negozi e delle  
fabbriche di generi soggetti alle imposte  
di cui è discorso, non è men vero però,  
essere pur sempre necessario di  
avere un conto esatto delle  
quantità di quelli venduti o  
fabbricati nei comuni affrancati,  
o presso i Contribuenti che si  
saranno valsi della facoltà loro  
concessa di abbonarsi.

Si è perciò dichiarato nella  
presente legge, che siano così i  
primi come i secondi tenuti, non  
ostante il favore di cui godono, alla  
osservanza delle discipline fondamentali  
su cui poggia precipuamente la  
esazione della imposta limitando  
per altro la sorveglianza a quelle  
straordinarie verificazioni che ad  
intervalli saranno ritenute indispensabili.

G

ad accertare l'osservanza di tali discipline e l'ammontare della quantità dei generi che sarebbero stati soggetti al diritto; onde avere una base da scovarsi maggiormente al vero, e che serva di mezzo a stabilire la diminuzione, o l'aumento della somma antecedentemente convenuta per l'abbonamento, o l'affrancamento, a seconda che scemino o si accrescano le rispettive vendite o fabbriche dei contribuenti.

Le diverse imposte di cui si è finora ragionato seranno ripartite su parecchi articoli, onde renderle meno onerose, e lasciare al Governo la possibilità di ridurle ed egualmente abolirle tosto che le condizioni finanziarie dello Stato lo permetteranno.

Sarebbe certamente desiderabile il poter accennare quali siano presumibilmente, ~~per~~ ~~meno~~ gli introiti operabili da siffatte imposte; ma è cosa ben ardua l'avvicinarsi al vero, mancando a tal uopo i principali elementi, ed è forza perciò ragionare in proposito

S

soltanto per ingiurie, tanto s'è  
che trattasi di tasse, l'ingiurie  
delle quali dipende dalla consuma-  
zione dei generi, che sono ad esse  
soggetti, consumazione cui non è  
possibile valutare attesa la  
variazione di cui è suscettibile.

Cost. I paesi soggetti alle Gabelle di  
cui si propone la riforma sono  
indicati nella R. R. P. P. del  
3. Dicembre 1838, colle quali fu  
ridotto del decimo il loro contingente  
di contribuzione prediale, in considerazione  
appunto del peso che tali sopportano  
delle Gabelle accennate.

Il canone che si consegue  
dall'appalto di queste Gabelle,  
compresi alcuni abbonamenti di  
Comuni direttamente colle finanze  
è di \_\_\_\_\_ L. 728, 848;

La parte che si esercita ad economia  
e di cui è riservata alle Gabelle sulle carni  
e pelli imposte per la Città di Livorno,  
produce in media — L. 515, 000.

Totale del provento L. 1, 243, 848.

Da notizie raccolte e dai calcoli  
fatti si ricava, che i relativi  
introiti stanno fra loro nelle  
seguenti proporzioni, cioè;





per la Gabella Carni. 35 p. %

" Pelli 10 p. %

" vino spiriti & birra 88 p. %

Stendendo per base questi dati risulta

che il prodotto delle Carni è di L. 1,835,200.


quello delle pelli " 824,354.

quello del vino vi compresi

gli spiriti & la birra. " 9,885,949.

Totale come sopra " 8,243,845.

Questo provento corrisponde ad un dispeso di L. 1. 88. per capo; ma è da notarsi che le provincie state finora esenti dalle gabelle, sono ben lungi dal poterlo paragonare, per rispetto alla consumazione, al complesso del Piemonte; e potrebbero tutt' al più stare in confronto delle provincie d' Aegui, Biella, Ivrea, Asti & Novara per le quali il carico di appalto corrisponde a poco meno di una lira per capo della loro popolazione; ~~corrisponde~~ il provento che potrebbe ottenersi dalle mentovate provincie se in ciascuna venissero loro estese le Gabelle secondo il sistema vigente, ascenderebbe per la gabella Carni a L. 860,000, per quella delle Pelli a " 160,000, e del vino spiriti & birra " 880,000, Totale del provento L. 1,600,000.



$\frac{1}{2}$  è ridotto a meno di un terzo  
il dritto sul vino <sup>non</sup> empumato  
nel luogo della vendita

dal presente progetto di legge s'è intenzionalmente abolita la gabella sulle pelli, ridotta alla metà quella sulle carni, diminuito di  $\frac{1}{2}$  centesimi per brenta il dritto sulla vendita del vino in forziro, e di  $\frac{2}{3}$  centesimi nelle altre località, per avere una dimostrazione del prodotto preventivo dei nuovi dritti proposti tenendo conto esigendo del termine aumento del dritto sulla fabbricazione della birra, non si ha che ad istituire il seguente calcolo.

Prodotto del dritto sui vini, spiriti  
e birra - - - - - L. 3,500,000  
" sulle carni - - - - - 1,000,000  
La spesa di riscossione, che secondo le nozioni avute dagli accusatori ascenderebbe al 18 p% circa, dev'essere aggiunta a quella cifra, poiché i suddetti calcoli essendo basati sulla somma netta, che dovrebbe risentire il Governo, e che ascende a

L. 810,000,  
mancando come sopra si è detto gli elementi, onde calcolare il prodotto del dritto sulla vendita delle bevande non soggette al dritto di vendita al  
da ripartirsi L. - 8,310,000

di Dipositi  $\text{L. } 5,310,000.$   
minuto, il prodotto medesimo rivaluto  
per approssimazione a  $300,000,$   
Quello del Diritto di permissione  
a  $80,000,$   
E finalmente il prelevamento sui  
Dazi comunali a  $\text{L. } 1,200,000.$

---

Prodotto presunto  $\text{L. } 6,890,000.$

---

Questa pertanto sarebbe la somma  
che può presumersi di ricavare colle  
proposte tasse, e la spesa di riscossione  
come si è detto, sarebbe verisimilmente  
al 18 p%, ma sarà cura del Ministro  
di renderla minore, ed egli spera  
di riuscirvi merce il diviso sistema  
di abbonamento e di affrancamento,  
e coll' affidare infine tale riscossione e  
la sorveglianza del servizio, per quanto  
però lo permetteranno le circostanze,  
ad una parte degli agenti già  
incaricati dei rami delle Dogane e  
delle gabelle relative ai tabacchi, sali,  
e polveri, onde far sì che il personale  
degli agenti speciali pel servizio delle  
nuove imposte, sia ristretto al mero  
bisogno, senza obbliare però, che il

miglior modo di renderla proficua, e di  
rimuovere gli abusi, sempre più  
frequenti nei primi tempi che una  
nuova contribuzione trovasi stabilita,  
quello si è di porre in opera tutti i  
mezzi necessari affinché la legge  
abbia il pieno suo esequimento.

Finalmente, per ciò che concerne  
le pene proposte per ciascuna delle  
diverse contravvenzioni, il Ministero  
ha creduto che le medesime dovevano  
essere proporzionate al danno che  
deriverebbe al fisco dalla inosservanza  
della legge, ed ha perciò statuito la  
confisca dei generi che formano  
oggetto della contravvenzione, ed il  
pagamento di una somma corrispondente  
al decuplo ed al quintuplo, secondo  
i casi del diritto dovuto per generi stampati.

Le ommissioni di mere formalità  
sarebbero punite con pene minori e  
le eccedenze che si riconoscessero sulle  
quantità dichiarate, quando non  
superino il decimo, darebbero luogo  
soltanto alla esazione di un triplice  
diritto, senza formalità di processo.

Le opposizioni poi agli agenti della  
Finanza nell'esercizio delle loro

funzioni, darebbe luogo ad una multa non maggiore di £ 300, indipendentemente dalle pene sanzionate dal Codice penale nel caso di oltraggio e violenza.

La giurisdizione per la decisione delle contestazioni viene nel progetto attribuita ai Giudici del Contenzioso Amministrativo che dovranno applicare le leggi in vigore per le materie di dogana e di Gabelle.

È da notarsi però che in fatto di procedimento si è introdotta una nuova prescrizione, che cioè, il risultato dei verbali formati da due agenti della Finanza ed asseverati nelle 24 ore, come pure delle operazioni di опи iscritte sui loro registri portatili, faccia prova fino ad iscrizione in falso, essendo incontrastabile che la prova testimoniale contro tali risultamenti forniti d'ordinario dai complici dei contravventori somministra mille modi di appiurare l'impunità delle frodi, ed il perciò che fu eliminata dalla legislazione francese.

Il progetto che si rassegna alle deliberazioni della Camera può certamente lasciare molto a desiderare soprattutto a chi vorrebbe una pronta

compiuta innovazione nel sistema delle  
nostre imposte; esso presenta ancora senza  
dubbio alcuni inconvenienti, che il  
Ministero non si difiniva, e si sforzò  
di togliere o di scemare il più che  
fosse possibile; ma dopo essersi avveduto,  
che tutti gli altri sistemi erano soggetti  
a difficoltà anche più gravi, il Ministero  
dovette risolversi a presentare questo  
progetto di legge, del quale è pronto  
a riconoscere, che il merito principale  
consiste nell' avere ritenuto delle leggi  
in vigore la parte soltanto più adatta  
ai bisogni del momento, e men  
suscettiva d' incontrare ostacoli nello  
esegimento, non che nell' avere  
procurato d' evitare tutte le formalità  
che non erano strettamente indis-  
pensabili per la riscossione delle  
imposte stabilite, e che perciò si potevan  
considerare separate.

Il supporre che simile contribuzione  
là dove non trovasi stabilita, possa  
rinscire accetta alle popolazioni  
ancorché cada precipuamente e  
direttamente sopra una categoria  
d' individui che esercitano industrie  
aperte, e continuano ad essere  
libere da ogni vincolo le speculazioni

commerciali tra particolari, sarebbe un'illusione e il Ministero certamente non si lusinga con essa.

Legli confida tuttavolta, che tenuto conto della necessità di supplire in qualche modo alle esigenze dello erario, si riconoscerà pure dalle popolazioni, che le imposte facienti oggetto della presente legge, mentre migliorano sensibilmente la condizione dei paesi sin'ora soggetti alle gabelle accensate, non aggravano gran fatto quella degli altri per lo addietto immuni, e potrebbero anzi essere tacciate di soverchia moderazione ove si consideri sotto l'impero di quali critiche circostanze furono le medesime ideate.

Ma per quanto siano tenui queste imposte e malgrado il suo vivo desiderio di appagare tutte le parti dello Stato negli oneri da sopportarsi, il Ministero crede suo debito di limitarsi a proporre che sia per ora estesa alla Sardegna (stante la particolare sua situazione) quella parte soltanto delle imposte medesime che si crede applicabile immediatamente a quelle popolazioni, senza inconvenienti

~ il diritto sulla fabbricazione  
~ della birra, e quello

quale sarebbe il prelevamento sui dazi  
comunalmente, il diritto sulla vendita delle  
bevande non soggette a quello di vendita  
al minuto, compresi l'altro a carico  
dei tenenti bigliardo, ed il diritto di  
permessione o sia licenza dei quali tutte  
la riscossione è quasi scevra di formalità.

In fine il Ministero deve rappresentare  
alla Camera che, onde la presente  
legge possa entrare in vigore col  
primo del 1853, è necessario diffidare  
prima della scadenza del prossimo  
mese di Giugno gli attuali accensatori,  
onde a seconda dello stipulato nei  
rispettivi contratti, dipendentemente  
dalla legge del 6 Luglio 1850, abbiano  
a coprire gli appalti concepiti per la  
riscossione dei diritti di gabella  
sui quali cade il divisato riordina-  
mento; come è pur necessario  
organizzare il personale che sarà  
incaricato della esazione di quelli  
proposti, ed ordinare bene tutti gli  
elementi indispensabili per  
amministrare rettamente questo  
nuovo ramo d'imposte, la qual  
cosa richiederà tempo e studj.

Questi motivi farebbero desiderare  
che fosse la legge dichiarata d'urgenza.



se il Ministero non fosse persuaso,  
che la Camera anche senza tale  
dichiarazione vorrà apportare nello  
esame di questo progetto tutta quella  
sollecitudine che sarà conciliabile  
coi gravi interessi a cui essa si  
ammette.

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Delle Gabelle sulle Carni, Corami, Foglietta, acquavite,  
spiriti, liquori e birra

## Articolo 1.

Le gabelle sulle Carni, <sup>su</sup> Corami, Foglietta, acquavite, spiriti, liquori e birra, istituite col Regio Editto 20.embre 1814, sono riordinate, riformate ed estese secondo le basi e le disposizioni contenute nella presente legge.

## Titolo I.

Del diritto di vendita al minuto del Vino

### Art. 1.

Il vino che si vende al minuto va soggetto al diritto di L. 4. 50. per Ettolitro.

### Art. 2.

Costituisse vendita di vino al minuto quella fatta in quantità inferiore ai litri 25. di una sola e medesima qualità.

### Art. 3.

Qale diritto e' dovuto da chiunque venda vino al minuto, tenga pubblica pensione, o serva da mangiare al pubblico, ed eziandio dai Cantinieri, o Vivandieri militari, esclusi però quelli stabiliti negli accampamenti, nei forti, e nelle Cittadelle, purché sieno muniti di titolo di nomina spedito dal Dicastero della Guerra, e non vendano che ai militari.

### Art. 4.

Questo diritto e' ridotto al terzo per venditori presso i quali non si fa il consumo del vino, purché non somministrino altra qualsiasi cosa ai Compratori, e non ne vendano a prezzo superiore a C. 60. per litro in Torino e Genova, ed a C. 50. per litro negli altri Comuni.

Art. 6.

L'esercizio di vendita al minuto del vino dovrà essere dichiarato prima d'intraprenderlo.

Art. 7.

Devono pure essere dichiarati tutti li vini che gli esercenti tale vendita hanno in loro potere.

Art. 8.

Saranno egualmente dichiarati tutti i locali occupati dai detti esercenti a qualunque siasi titolo, ed esiziodio per interposta persona, o nei quali possano essi avere libero accesso.

Art. 9.

La vendita del vino al minuto dovrà essere indicata al pubblico per mezzo di un Castello o di altra insegna.

Art. 10.

I venditori di vino al minuto non potranno introdurre né scaricare vini od uve nelle loro osterie, Cantine, negozi, od altri locali senza averne prima fatta la dichiarazione, e levata la relativa buletta ossia permesso d'introduzione, alla quale potranno assistere gli Agenti delle Gabelle, che dovranno intervenire nell'ora da notificarsi.

Art. 11.

Detti venditori non potranno ricevere né ritenere vini in vasi di capacità inferiore a mezzo Ettolitro; Sarà però tollerato l'uso di riportarli in bottiglie sotto l'osservanza delle discipline da stabilirsi nel regolamento.

Art. 12.

È vietato di mettere in vendita vino esistente in vasi di capacità superiore a dieci Ettolitri, senza che venga travasato e riposto per intero in vasi più piccoli.

Art. 13.

È pure vietato qualunque travasamento o riempimento di vasi vinarij senza l'assistenza degli Agenti delle Gabelle, come pure di mettere a mano un vaso vinario senza che ne sia fatta la dichiarazione.

Art. 14.

È egualmente vietata qualunque sostituzione od aggiunta d'acqua, o di altri liquidi nei vini verificati e presi in Caricamento.

1 Art. 15.

I venditori vino al minuto non potranno sotto qualsiasi pretesto ricellare nelle loro case, cantine, negozi, od altri locali alcuna sorta di vini dei particolari, ed i particolari non potranno ricoverarne di quelli di spettanza dei detti venditori.

Art. 16.

E' interdetta qualunque apertura di comunicazione fra i locali dei mentovati venditori e quelli dei vicini.

Art. 17.

I vasi vinaj dovranno essere marchiati, numerati e misurati; La loro capacità dovrà essere inserita sui medesimi e sui registri portatili.

Art. 18.

Sono soggetti alle visite ed agli esercizi degli Agenti delle Gabelle tutti quelli che a termini della presente legge devono pagare il dritto di vendita di vino al minuto.

Per un tal effetto essi dovranno aprire le Cantine, osterie, magazzini, negozi ed altri locali ai mentovati Agenti, condurrandoli in dette visite ed esercizi.

Gli atti sindacati potranno essere praticati nei detti siti in tutte le ore di giorno e di notte in cui gli stabilimenti di vendita di vino a minuto sono aperti al pubblico.

Art. 19.

Le quantità dei vini indicate nella dichiarazione di esercizio di vendita al minuto e nelle successive bullette di permesso d'introduzione saranno verificate, misurate, e prese in caricamento nei registri portatili.

Tali dichiarazioni e bullette dovranno per un tal effetto essere sempre presentate agli Agenti delle Gabelle, in occasione della prima loro visita successiva alla data delle medesime.

Art. 20.

I registri portatili presenteranno sempre vaso per vaso la situazione del vino esistente nelle Osterie, Cantine, negozi ed altri locali dei venditori.

Art. 21.

Purà in facoltà dei venditori di tenere un doppio di questi registri sui quali gli Agenti delle Gabelle saranno obbligati di inscrivere volta per volta il risultamento delle loro operazioni in modo che vi sia perfetta conformità fra i portatili dei detti Agenti ed il doppio di quelli del Contribuente, facendo in ogni caso constare negli atti dei loro portatili del rifiuto del venditore di munirsi del sindacato doppio di registri, oppure di rappresentarlo.

Art. 22.

I registri portatili, ed il doppio di essi dovranno essere segnati in capo di ciascun foglio dal Giudice del Mandamento.

Art. 23.

Ogni atto inscritto sui registri portatili dovrà essere sottoscritto da due Agenti giurati delle Gabelle, e dal venditore soggetto al loro esercizio, se egli vi si rifiuta ne sarà fatta menzione nell'atto stesso.

Art. 24.

I risultamenti di tali atti faranno piena fede in giustizia fino ad iscrizione in falso.

Art. 25.

La quantità dei vini che si troveranno eccedenti quelle prese in Caricamento nei registri portatili si intenderanno introdotte in frode.

Art. 26.

La cessazione dall'esercizio di tale vendita dovrà essere dichiarata; In questo caso dovrà levarsi il cartello od insegna di cui nell'antecedente Articolo 9, ed i contribuenti saranno tuttavia soggetti alle visite ed esercizi degli Agenti Gabellari durante i tre mesi successivi alla dichiarazione di cessazione.

Essi nel caso di vendita al minuto, indipendentemente dalle pene inerse per siffatta contravvenzione, saranno inoltre tenuti di soddisfare i dritti per tutto il tempo decorso dal giorno della dichiarata cessazione, ed in proporzione delle vendite operate nel trimestre antecedente.

Art. 27.

Il dritto di vendita di vino al minuto sarà pagabile per metà nell'atto della dichiarazione dei vini per la loro vendita al minuto, e di quella per introduzione dei medesimi nelle Osterie, Cantine, ~~magari~~ ed altri locali dei venditori, e per l'altra metà sarà tenuto un conto aperto col Contribuente da regolarsi e saldarsi in fine di ogni bimestre.

Prestandosi cauzione le somme risultate dovute in fine di bimestre potranno essere soddisfatte ripartitamente negli ultimi due trimestri dell'anno.

Nel caso di cessazione, sarà regolato il conto appena seguita la relativa dichiarazione; Il debito dovrà essere tostantemente saldato; potrà però essere soddisfatto nei due mesi successivi alla cessazione, se viene garantito con idonea cauzione.

Art. 28.

I venditori vino al minuto potranno essere ammessi individualmente all'abbonamento per il relativo dritto, mediante sottomissione con cauzione di

pagare una somma determinata, corrispondente al dritto che sarebbe stato dovuto nel caso che venissero esercitati per tale vendita.

Art. 29.

Riguardo ai Cantinieri e vivandieri militari non esenti dal dritto di vendita a minuto, l'abbonamento sarà stabilito in ragione di lire una all'anno per ogni soldato o sott'ufficiale, computando la forza dei corpi al completo, e non all'effettivo, senza comprendere gli uffiziali e le persone estranee alla soldatesca, per quali si dovrà osservare il disposto dall'articolo antecedente.

Art. 30.

La durata dell'abbonamento non potrà eccedere i due anni.

Art. 31.

L'abbonamento sarà reso esecutivo coll'approvazione dell'Amministrazione delle Gabelle.

Art. 32.

Il prezzo di abbonamento sarà soddisfatto a bimestri anticipati.

Art. 33.

S'intenderà rievocato di pieno diritto l'abbonamento in caso di frode o di contravvenzione debitamente stabilita.

Art. 34.

Sulla domanda di due terzi almeno dei venditori vino al minuto esistenti in un Comune, potrà il Municipio affrancarsi dal dritto di vendita a minuto mediante sottomissione di pagare annualmente alle finanze dello Stato una somma determinata da convenirsi coll'Amministrazione delle Gabelle, la quale somma tenga luogo del montare del dritto in ragione della presumibile consumazione locale del vino venduto al minuto.

Art. 35.

L'affrancamento non potrà stipularsi per tempo maggiore di tre anni.

Art. 36.

La Convenzione dovrà essere approvata dal Ministero delle Finanze.

Art. 37.

La somma pattuita è annoverata fra le spese obbligatorie del Comune, e sarà soddisfatta a bimestri maturati.

Art. 38.

Il Comune si rimborserà di tale somma in via di ripartizione su tutti i venditori di vino al minuto, esclusi però quelli che fossero stati ammessi all'abbonamento individuale.

Art.º 39.

Questo riparto verrà operato da una Commissione composta della metà, più uno dei membri del Consiglio delegato, ed i rappresentanti dei venditori al minuto che verranno eletti da questi dietro le norme da stabilirsi con apposito regolamento.

Il numero dei rappresentanti dei venditori di vino non potrà eccedere i 2/3 di quello dei Consiglieri delegati chiamati a far parte della Commissione di riparto.

Quando detta Commissione per qualsiasi caso non operasse tale riparto nello spazio di quindici giorni, verrà questo fatto d'ufficio dal Sindaco.

Art.º 40.

Nell'uno o nell'altro caso dev'essere formata una tabella della ripartizione che sarà depositata per giorni dieci nella sala del Comune.

Art.º 41.

Il Sindaco trasmetterà tale tabella all'Intendente della Provincia, e notificherà l'anzidetto deposito della medesima al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro il termine di giorni otto successivi avanti lo stesso Intendente le eccezioni che credessero loro competere.

Art.º 42.

L'Intendente, assunto ove d'uopo le occorrenti informazioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento, fisserà la rispettiva quota di ripartizione, ed approverà la relativa tabella colle variazioni che fossero del caso.

Art.º 43.

Coloro che dopo l'approvazione di detta tabella intraprendessero l'esercizio di vendita di vino al minuto, s'intenderanno compresi per l'anno in corso nella stessa tabella a ragion di tempo e per la quota media risultante da quella fissata agli altri venditori.

Art.º 44.

Il trimestre incominciato si avrà per compiuto.

Art.º 45.

La quota del nuovo contribuente sarà imputata in sconto del debito degli altri contribuenti ed in giusta proporzione della loro quota.

Art.º 46.

Il Contribuente che cesserà dall'esercizio di vendita al minuto, oltre alla <sup>di quota</sup> porzione dovuta pel trimestre in corso sarà tenuto di pagare quello successivo alla cessazione, a meno che questa abbia luogo nell'ultimo trimestre dell'anno.

Art. 47.

La somma che per causa di cessazione di qualche contribuente dall'esercizio risulterà inferiore a quella pattuita per l'affrancamento sarà posta a carico degli altri contribuenti in proporzione della rispettiva loro quota.

Art. 48.

La porzione del prodotto delle contravvenzioni per vendite clandestine operate nel Comune affrancato, da persone non comprese nella tabella di ripartizione, o da quelle non annesse all'abbonamento individuale, che a termini dei regolamenti spetterebbe alle Finanze dello Stato sarà devoluta ai Contribuenti in proporzione della loro quota.

Art. 49.

I ruoli dei debitori della quota di ripartizione da formarsi colla scorta della relativa tabella approvata come sopra, saranno resi esecutori dagli Intendenti e pubblicati.

Art. 50.

Contro il risulamento di questi ruoli saranno ammissibili i richiami tanto in via amministrativa quanto in quella del Contenzioso amministrativo sia in prima istanza che in grado d'appello secondo le norme stabilite dalle leggi e regolamenti in vigore.

Non saranno più ammissibili i richiami trascorso il termine di un mese dal giorno della pubblicazione di detti ruoli.

Art. 51.

Tali richiami non sospendono l'esazione della quota di ripartizione, salvo il diritto alla rettifica ed al rimborso.

Art. 52.

Le quote di ripartizione saranno soddisfatte a bimestri anticipati, e ne sarà promossa la riscossione come di qualunque altra Entrata spettante ai Comuni.

Art. 53.

L'affrancamento e l'abbonamento esentano i debitori del diritto di vendite a minuto dalle visite e dagli esercizi giornalieri degli Agenti delle Gabelle, ma non li dispensano dalle altre obbligazioni ai medesimi imposte, l'osservanza delle quali può essere necessaria per l'accertamento del montare di tale diritto in ragione del quale deve essere fissata la somma dovuta per l'affrancamento o per l'abbonamento.

3



Art. 54.

Nei casi di affrancamento o di abbonamento, i Conti di Caricamento e Scaricamento saranno tenuti per semplice memoria, e la chiusa dei medesimi potrà aver luogo di trimestre in trimestre previa le verificazioni presso i diversi Contribuenti che nel corso del trimestre fossero giudicate convenienti.

**Titolo II.**

**Del dritto di vendita al minuto degli Spiriti e Liquori**

Art. 55.

È dovuto un dritto di Centesimi Cinquanta per litro sugli spiriti e sui liquori venduti o rivenduti al minuto.

Art. 56.

Questo dritto sarà della metà per simili vendite dell'acquavite conosciuta sotto il nome di brandy.

Art. 57.

Si avranno per vendite al minuto di detti liquori quelle fatte in qualsiasi quantità dai fabbricanti di liquori composti di spirito e quelle fatte da altre persone in quantità inferiore ai litri dieci.

Art. 58.

La fabbricazione dei liquori composti di spirito non potrà esser intrapresa senza previa dichiarazione.

Art. 59.

Le prescrizioni del Titolo primo della presente legge sono applicabili ai fabbricanti di liquori, ed ai venditori a minuto di spiriti e di liquori.

Art. 60.

È vietata la vendita a minuto degli spiriti e dei liquori a chiunque faccia la distillazione dei vini, o di qualunque sostanza atta a produrre spirito.

Potrà non di meno permettersi tale vendita con speciale autorizzazione sotto l'osservanza delle discipline da stabilirsi nel regolamento, e purché la distillazione si operi in locali separati da quelli destinati per la vendita al minuto e posti in distanza di Cinquecento metri dai medesimi.

Art. 61.

È pure vietata ai fabbricanti di liquori la distillazione di cui nell'articolo antecedente; Essi potranno soltanto raffinare gli spiriti presi in Caricamento nei loro Conti per la fabbricazione dei liquori.

Art. 62.

nessuna quantità di spirito potrà essere impiegata per la fabbricazione dei liquori senza che ne preceda la dichiarazione.

Art. 63.

Qualunque operazione relativa alla fabbricazione o manipolazione dei liquori dovrà essere previamente dichiarata.

Art. 64.

Presso i fabbricanti di liquori sarà tenuto il Conto degli spiriti separato da quello dei liquori.

Art. 65.

Nel Conto degli spiriti saranno dedotte dal Caricamento le quantità dichiarate per la fabbricazione dei liquori.

Art. 66.

Il prodotto di ciascuna fabbricazione dei liquori, qualunque sia la loro qualità e quantità dovrà essere dichiarato a misura che ne sarà compiuta la fabbricazione.

Art. 67.

Qualunque sia il risultato della fabbricazione, le quantità da prendersi in Caricamento non potranno essere inferiori ad un Ettoliro di liquore sopra 35. litri di spirito consegnato per siffatta fabbricazione.

Art. 68.

Le quantità dei liquori fabbricati delle quali sia accertato l'effettiva uscita al fuori Stato, saranno esenti dal dritto di vendita a minuto, e verranno dedotte dal Caricamento nel Conto dei fabbricanti di liquori.

Art. 69.

I fabbricanti di liquori non saranno ammessi a fare la dichiarazione di cessazione di vendita a minuto degli spiriti e dei liquori senza che dichiarino contemporaneamente di cessare dalla qualità di fabbricanti.

Art. 70.

I fabbricanti che fecero la dichiarazione di cessazione secondo il prescritto nell'articolo antecedente saranno tenuti al pagamento del dritto di vendita a minuto per i liquori da essi fabbricati che dai registri portativi risulteranno trovansi presso i medesimi.

### *TITOLO III.*

#### *Del Diritto per la vendita di bevande non soggette al diritto di vendita a minuto*

*Art.º 71.*

*Sarà dovuto un diritto per la vendita del Caffè e del Piccollella  
in bevanda, non ché di tutte le altre bevande fermentate, composte od  
altrimenti preparate, gelate o no, sulle quali non è imposto il diritto  
di vendita a minuto.*

*Art.º 72.*

*Questo diritto è eguale al quinto del montare dell'annuo fitto  
reale o presunto dei locali destinati per l'esercizio della mentovata  
vendita, e per qualunque relativa operazione, non ché al ventesimo  
del valore di tutti i mobili esistenti in detti locali e necessari per  
siffatto esercizio.*

*Art.º 73.*

*Lo stesso diritto sarà aumentato di un quinto allorchando  
il Contribuente tiene aperto al pubblico il giuoco del bigliardo  
oppure altri giuochi.*

*Art.º 74.*

*Si farà luogo altresì all'aumento del decimo oltre il  
quinto di cui nell'articolo antecedente, se insieme col giuoco del  
bigliardo si tengono pure altri giuochi.*

*Art.º 75.*

*L'esercizio di vendita delle bevande che fanno oggetto del  
presente titolo dovrà essere dichiarato prima d'intraprenderlo, con  
indicazione se si tengono, o no, aperti al pubblico i giuochi menzionati  
nei due articoli precedenti.*

*Art.º 76.*

*Dovranno pure essere dichiarati tutti i locali destinati a  
siffatta vendita, ed a qualunque relativa operazione.*

*Art.º 77.*

*Dovrà egualmente essere dichiarato il montare del fitto di  
detti locali, come altresì il valore dei mobili esistenti nei medesimi.*

*Art.º 78.*

*Il montare del fitto dovrà essere giustificato con atti pubblici  
o con scritture originali di locazione, oppure colla copia di queste  
scritture firmate dal contribuente, ovvero con dichiarazione dello stesso  
contribuente e del proprietario dei locali in cui sia indicata l'esistenza  
dei medesimi ed il montare del fitto.*

Art. 79.

Mancando questi documenti il valore localivo potrà essere stabilito d'accordo cogli Agenti delle Gabelle in ragione della somma che potrebbe ricavarsi affittando i ~~medesimi~~ locali per uso ed esercizio eguali, e non convenendosi verrà determinato d'Ufficio dai detti Agenti, salva perizia sull'istanza del Contribuente.

Art. 80.

Il valore dei mobili verrà ove d'uopo fissato per mezzo di perizia, e potrà esenzione sull'istanza del Contribuente essere stabilito in ragione del doppio importare del fitto dei locali anzicennati.

Art. 81.

Appurate e rettificata le dichiarazioni nel modo sopra presente, gli Agenti delle Gabelle formano le matricole dei Contribuenti indicando la quota annuale del dritto da pagarsi da caduno di essi, e colla scorta di queste matricole fanno i rotativi ruoli, i quali sono essi esecutori dall'Intendente e pubblicati.

Art. 82.

Contro il risultamento di questi ruoli è aperto il reclamo tanto in via amministrativa quanto in quella di contenzioso amministrativo sia in prima istanza che in grado d'appello secondo le norme stabilite dalle leggi e regolamenti in vigore.

Non saranno più ammissibili i richiami trascorso il termine di un mese dal giorno della pubblicazione di detti ruoli.

Art. 83.

Quali reclami non sospendono l'esazione del dritto tassato, salva ragione alla rettifica ed al rimborso.

Art. 84.

La quota del dritto risultante dai ruoli sarà dovuta per l'intero trimestre nel quale ha principio o termine l'esercizio della vendita.

Art. 85.

Questa quota è pagabile a bimestri anticipati, potrà però essere soddisfatta a trimestri maturati purché venga prestata cauzione per l'importo di un semestre.

Art. 86.

I venditori di bevande contemplate nel presente titolo devono giustificare la loro dichiarazione di esercizio per mezzo di certificate da rilasciarsi sopra carta da bollo di Centesimi quaranta dall'Ufficio delle

Gabelle cui fu presentata tale dichiarazione, nei quali, oltre la data della medesima, sia indicata la quota del dritto lassato o loro carico col numero d'ordine della matricola in cui trovansi inscritte.

Art. 87.

La disposizione dall'articolo 9. della presente legge è anche applicabile a questi venditori.

Art. 88.

Sono gli stessi venditori soggetti alle visite degli agenti delle Gabelle in quanto riguarda l'accertamento dell'esattezza delle loro dichiarazioni, ed è perciò applicabile ad essi il disposto dall'art. 78. di questa legge.

Art. 89.

La cessazione d'esercizio di vendita delle bevande contemplate nel presente titolo, dovrà essere dichiarata con remissione del certificato giustificante la dichiarazione fatta per intraprendere quell'esercizio.

Art. 90.

Il dritto di cui negli antecedenti articoli 71. e 72. sarà pure dovuto dalle persone che tengono aperto al pubblico il giuoco del bigliardo, quando anche non facciano vendita delle bevande enunciate negli stessi articoli.

Art. 91.

Sono conseguentemente applicabili alle suddette persone le disposizioni del presente titolo.

#### Titolo IV.

Del dritto per macellazione del bestiame

Art. 92.

Sarà facoltativo il macellazione delle bestie di specie bovina senza restrizione di età o di peso, ed osservati i regolamenti sanitari non che le infra espresse prescrizioni.

Art. 93.

È dovuto il dritto fissato nella tariffa seguente per le bestie della specie suindicata che saranno macellate ond'essere consumate.

Tariffa del dritto per macellazione	
Indicazione dei Comuni	Montare del dritto sulle bestie vive, per Chilogramma
Nei Comuni di 50001. abitanti e più .....	Cmi 05.
"    di 10001. abitanti a 50000. ....	"    04.
"    al disotto di 10001. abitanti .....	"    03.

Art.º 94.

Il dritto a peso per macellamento di delle bestie potrà essere convertito in altro per capo, tenuto conto del peso medio di ciascun animale vivo destinato alla consumazione locale.

Art.º 95.

Il peso medio sarà stabilito per mezzo di perizia.

Art.º 96.

Contro il risultamento della perizia sarà aperto il reclamo davanti all' Intendente della Provincia, il quale previa le occorrenti informazioni fisserà definitivamente il peso in controversia.

Art.º 97.

Il reclamo dovrà essere presentato nel termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione della Tariffa indicante il dritto a peso convertito per capo.

Art.º 98.

Il peso medio stabilito nel modo sovr'indicato potrà essere rettificato di anno in anno, osservate le stesse formalità.

Art.º 99.

Vanno esenti dal dritto per macellamento le mentovate bestie che, morte od ammazzate per infermità o disgrazia non potranno essere poste in consumazione.

Quest' impossibilità dovrà essere giustificata.

Art.º 100.

Il dritto sulle carni introdotte in un Comune che non sia quello del macellamento sarà dovuto nel luogo di consumazione, non ostante che sia stato pagato nel luogo del macellamento.

Art.º 101.

nessun macello di bestie bovine può essere stabilito senza che ne sia prima fatta la dichiarazione.

Art.º 102.

L' esercizio del macellamento di bestie bovine e della vendita delle loro carni, dev' essere dichiarato prima che sia intrapreso.

Art.º 103.

Devono pure essere dichiarati i locali colle loro dipendenze inservienti a tale esercizio.

Art.º 104.

Le bestie bovine che devono essere macellate, e le carni di queste bestie non potranno introdursi nei Comuni senza essere dichiarate.

Art.º 105.

È vietato di ammassare bestie bovine per uso proprio o di altri senza che ne venga prima fatta la dichiarazione.

Art.º 106.

Il dritto per macellamento dovrà essere soddisfatto contemporaneamente alle dichiarazioni di cui negli antecedenti due articoli.

Art.º 107.

Nel momento della riscossione di tale dritto sarà applicato un bollo a fuoco sul bestiarne bovino.

Art.º 108.

I ritenitori di pelli crude, verdi o seche di bestiarne bovino che non siano marchiate con detto bollo, saranno considerati colpevoli di macellamento di dette bestie in frode del relativo dritto.

Art.º 109.

Le bestie bovine trovate nei macelli o loro dipendenze, senza essere marchiate del mentovato bollo, s'intenderanno macellate in frode del dritto.

Art.º 110.

È vietato ai macellaj il deposito di lami di bestie bovine fuori dei locali inservienti all'esercizio della loro professione.

Art.º 111.

Il macellamento delle bestie bovine e la vendita delle loro Carni dovranno farsi nei luoghi a ciò destinati dai Sindaci del Comune.

Art.º 112.

Nei Comuni ove è istituito un dazio di Consumo per conto dei medesimi, il dritto per macellamento potrà essere esatto all'introduzione, eziandio per mezzo degli Agenti del Comune incaricati della riscossione del dazio di Consumo.

Art.º 113.

I Comuni saranno tenuti di affidare ai detta loro Agenti la riscossione di tale dritto mediante un'indennità da stabilirsi.

Art.º 114.

Purò per tale esazione tenuto un conto separato da quello dei Dazi Comunali, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

Art.º 115.

Il macellamento delle bestie bovine, l'introduzione di queste bestie nei Comuni ond'esserle macellate, e quella delle loro Carni devono essere giustificato colla produzione delle relative bullette del pagamento del dritto.

Art. 116.

I macellaj di bestie bovine ed i venditori delle loro Carni, sono soggetti alle visite degli Ugenti delle Lubelle, ed e' perciò applicabile ad essi il disposto nell'art. 18. di questa legge.

Art. 117.

Sono pure applicabili al presente titolo le disposizioni degli Articoli 34. al 54. riguardanti l'affrancamento del dritto.

**TITOLO V.**

**Del dritto sulla fabbricazione della Birra**

Art. 118.

La birra di qualunque specie va soggetta al dritto di L. 8. per Ettolitro della quantità fabbricata nello Stato.

Art. 119.

Questo dritto sarà restituito per le quantità di birra di cui sarà accettata l'uscita all'Estero entro l'anno.

Art. 120.

Il dritto di Entrata fissato dalla vigente Tariffa Doganale per l'introduzione della birra nello Stato e' stabilito come segue:

Birra { In botti o barili = per un Ettolitro L. 10.  
In bottiglie = per ciascuna Centesimi 10.

Art. 121.

L'esercizio di fabbricazione della birra dovrà essere dichiarato prima che sia intrapreso.

Art. 122.

Devono egualmente dichiararsi tutti i locali destinati per tale fabbricazione colle loro dipendenze.

Art. 123.

Dovrà pure essere dichiarato:

1<sup>o</sup> La quantità e Capacità delle Caldaje, tini, vasi refrigeranti ed altri inservienti alla fabbricazione della birra e destinati a contenerla; Tale capacità potrà essere accertata.

2<sup>o</sup> La quantità dell'orzo macinato e le caldaje che verranno impiegarsi per ciascuna cotta.

3<sup>o</sup> L'ora in cui sarà acceso il fuoco sotto le caldaje, la durata di ogni cotta, e l'ora dell'imbottimento della birra.

Art. 124.

E' vietata qualunque variazione od alterazione nella capacità dei suindicati utensili senza che ne preceda la dichiarazione.



Art. 125.

È però autorizzato per la fabbricazione della birra l'uso dei bordi ossia dei Cerchi di alzata (haussos) alla parte superiore delle Caldaje senza comprendersi nella misura della loro capacità, purché non siano di altezza superiore al Decimetro, e non si impieghino se non se nel momento dell'ebollizione della birra.

Art. 126.

Non potranno impiegarci per la fabbricazione della birra caldaje di capacità inferiore a Sei Ettolitri, ed è proibito di servirsi di caldaje che non sieno stabili e misurate.

Art. 127.

La birra dovrà essere estratta dalle caldaje, e posta senza alcuna interruzione nei vasi o tini destinati per raffreddarla; sono conseguentemente vietate le estrazioni parziali da dette caldaje.

Art. 128.

Il quantitativo della birra passibile di dritto sarà stabilito calcolando per una sola cotta quello della capacità della caldaja, quand'anche la medesima non fosse interamente piena, sotto deduzione però del 20. per 100. il quale terrà luogo del Consumo di fabbricazione, ripienamenti, scoli ed altre eventualità.

Art. 129.

Le eccedenze sul quantitativo brutto delle caldaje saranno considerate come fabbricate in frode; quando anche sieno superiori al decimo saranno inoltre considerate come prova della fabbricazione di una cotta non dichiarata, per la quale sarà dovuto il dritto indipendentemente dalle pene inorse.

Art. 130.

Le eccedenze sulle quantità passibili del dritto a termini dell'articolato 128. saranno sottoposte al dritto se sono superiori al decimo, siano esse accertate nei tini, od in occasione dell'imbuttamento.

Art. 131.

È vietato di accendere il fuoco sotto le caldaje per operazioni estranee alla fabbricazione della birra.

Art. 132.

Dopo terminata la fabbricazione di ciascuna cotta di birra, che si intende compiuta appena che ne sia seguita l'imbuttamento, è vietata qualunque nuova operazione, mescolanza od altra qualsiasi manipolazione nella medesima.

Art. 133.

La fabbricazione della birra dovrà essere indicata al pubblico con Cartello od insegna.

Art. 134.

Gli agenti delle Gabelle potranno assistere a tutte le operazioni di fabbricazione della birra per le quali è obbligatoria la dichiarazione, siano esse eseguite di giorno oppure di notte.

Art. 135.

Le disposizioni degli articoli 16. 17. 18. 21. 22. 23. e 24. di cui nel titolo 1<sup>o</sup> di questa legge, sono applicabili ai fabbricanti di birra.

Art. 136.

Il dritto sulla fabbricazione della birra sarà pagabile per metà appena accertato il quantitativo di ciascuna colta della medesima.

Riguardo all'altra metà sarà tenuto un Conto aperto da regolarsi e saldarsi in fine di ogni bimestre.

Prestandosi cauzione, le somme risultate dovute in fine di bimestre potranno essere soddisfatte ripartitamente negli ultimi due trimestri dell'anno, ed appena fatta la dichiarazione di cessazione di fabbricazione della Birra.

Art. 137.

Potrò pure applicarsi ai fabbricanti di birra le disposizioni degli art. 28. al 54. riguardanti l'affrancamento del dritto, e l'abbonamento per mensesimo.

## Titolo VI.

### Del prelevamento sui Dazj Comunali

Art. 138.

Il prodotto brutto dei dazj che a termini delle vigenti leggi si riscuotono per conto dei Comuni sarà soggetto al prelevamento del 15. P<sup>o</sup> in via di sorveglianza provvisoria a profitto delle finanze dello Stato.

Art. 139.

Sarà facoltativo al Governo di nominare un Impiegato incaricato di sorvegliare l'andamento del servizio dei mentovati Dazj, non che le relative Esazioni.

Art. 140.

Potrà egualmente esser nominato dal Governo un Controllore addetto agli Uffici di riscossione di tutti i Dazj.

Art. 141.

Gli Agenti Comunali cui è affidata la riscossione dei dazj dovranno prestarsi a tutte le verificazioni che si faranno dall'Impiegato del Governo.

*[Handwritten signature]*

Art. 142.

Il montare del prelevamento sarà stabilito tutti i mesi col mezzo di stati delle relative esazioni vidimati dallo stesso Impiegato.

Art. 143.

Dovrà operarsene il versamento nei dieci giorni successivi a cadun mese, e ne sarà promossa la riscossione nelle vie ordinarie, ed avanti al Tribunale Amministrativo egendosi coll'esecuzione sopra l'Erario Comunale.

## Titolo VII.

### Del Diritto di Permessione

Art. 144.

L'esercizio delle professioni contemplate nella presente legge pel quale è obbligatoria una dichiarazione preventiva, non potrà essere intrapreso senza che si sia ottenuta una bulletta di permessione, la quale sarà valevole per l'anno in corso, in qualunque tempo venga incominciato tale esercizio.

Art. 145.

Però dovuto per questa permessione il diritto fissato nella seguente tariffa:

#### Tariffa del Diritto di Permessione

Professioni	Indicazione dei Comuni	Montare del diritto
Venditori di vino al minuto, e di bevande non passibili del dritto di vendita a minuto. N.B. Questo dritto sarà ammesso del terzo ai dritti venditori che tengono bigliardo ed altri giuochi	Nei Comuni di 5001. abitanti e più	50. "
	id di 2001. abitanti a 5000. —	40. "
	id di 1001. abitanti a 2000. —	30. "
	id di 601. id a 1000. —	20. "
	id di 301. id a 600. —	12. "
Fabbricanti di liquori	id al disotto di 301. abitanti	6. "
	In qualunque Comune	50. "
	Nei Comuni di 5001. abitanti e più	40. "
	id di 2001. id a 5000. —	30. "
	id di 1001. id a 2000. —	20. "
Venditori a minuto di spiriti e liquori N.B. Per venditori ambulanti il dritto sarà della metà.	id di 601. id a 1000. —	12. 50.
	id di 301. id a 600. —	8. "
	id al disotto di 301. abitanti	4. "
	Nei Comuni di 5001. abitanti e più	50. "
	id di 2001. id a 5000. —	30. "
Venenti bigliardo che non esercitano altra professione	id di 1001. id a 2000. —	20. "
	id al disotto di 1001. abitanti	10. "
	Nei Comuni di 5001. abitanti e più	30. "
	id di 2001. id a 5000. —	20. "
Macellaj di bestie bovine ed i venditori di Carni di queste bestie	id di 1001. id a 2000. —	12. "
	id di 601. id a 1000. —	9. "
	id di 301. id a 600. —	6. "
	id al disotto di 301. abitanti	4. "
	Nei Comuni di 5001. abitanti e più	30. "
Fabbricanti di birra	In qualunque Comune	50. "

Art.º 146.

Il dritto di permissione sarà soddisfatto per metà dell'atto della dichiarazione di esercizio di tali professioni, e per l'altra metà appena scaduto il primo bimestre d'esercizio dalla data della dichiarazione, oppure subito dopo la cessazione di siffatto esercizio.

### Titolo VIII. Delle Pene

Art.º 147.

L'opposizione agli agenti delle Gabelle nell'esercizio delle loro funzioni sarà punita con multa non minore di Lire 100, né maggiore di Lire 300. Senza pregiudizio delle pene stabilite nella Sezione 2.<sup>da</sup> titolo 3.<sup>zo</sup> libro 2.<sup>do</sup> del Codice penale nel caso di oltraggio o violenza.

Art.º 148.

Il frodo consumata o tentata sarà punita colla confisca dei generi passibili di dritto che fanno oggetto della contravvenzione, non che dei relativi contenitori e mezzi di trasporto, e con multa eguale al decuplo importare del dritto dovuto sul genere caduto in confisca.

Art.º 149.

Le false dichiarazioni danno luogo alla confisca dei generi riconosciuti in quantità eccedente od in qualità diversa, ed all'applicazione d'una multa eguale a cinque volte il dritto.

Art.º 150.

Le dichiarazioni inesatte circa la quantità danno luogo alla riscossione senza forma di processo di un triplice dritto quando l'eccedenza non sia maggiore del decimo.

Art.º 151.

L'omissione di semplice formalità, o delle discipline stabilite dal regolamento, dà luogo ad un'ammenda o multa non minore di lire 30, e non maggiore di L. 200.

Art.º 152.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei Titoli 3.<sup>zo</sup> e 7.<sup>mo</sup> della presente legge saranno punite con multa eguale al doppio del dritto dovuto.

Art.º 153.

Nei casi di recidiva le multe saranno sempre del doppio.

3/3

Art.º 154.

Gli oggetti cadenti in confisca saranno sequestrati, e potranno essere lasciati presso l'inquisito se sarà riconosciuto responsabile, o se presta idonea cauzione pel valore di detti oggetti.

Questo valore sarà stabilito da un perito nominato di consenso delle parti, e non accordandosi per mezzo di stima giudiziale.

Art.º 155.

In ciò che riguarda la giurisdizione ed il procedimento sulle contestazioni che insorgono riguardo ai dritti di cui nella presente, si in materia civile, che Criminale o contravvenzionale, non che per la definizione delle Cause in via d'obblazione, si osserveranno le leggi e regolamenti per le materie di dogana e di Gabelle, che sono in vigore nei luoghi nei quali sarà posta in osservanza la presente, le quali leggi e regolamenti saranno in tutto applicabili ai suddetti dritti per quanto non è con questa Legge derogato.

Però quando i verbali di contravvenzione saranno formati e sottoscritti da due agenti delle Gabelle ed asseverati nelle 24 ore saranno prova fino ad iscrizione in falso.

## Titolo IX. Disposizioni Generali

Art.º 156.

Le dichiarazioni prescritte per intraprendere l'esercizio delle professioni, dovranno essere fatte dagli attuali esercenti le medesime, che intendono di continuare l'esercizio, nei primi tre giorni in cui sarà posta in osservanza la legge.

Art.º 157.

Le bullette occorrenti per la riscossione dei dritti contemplati nella presente legge vanno soggette al dritto di bollo imposto per quelle di Dogana.

Art.º 158.

Il privilegio del Fisco per la riscossione dei dritti di cui si tratta ha luogo a termini dei 96.º 1. e 3. dell'articolo 2195. del Codice Civile.

Art.º 159.

Un regolamento da approvarsi con Decreto reale stabilirà le discipline e norme da osservarsi per il pieno esequimento

di questa legge.

Le disposizioni della medesima avranno effetto dal 1°

Da quest'epoca sono abrogati il R. Editto 30. febbra. 1814. non che le leggi e regolamenti relativi alle Gabelle di Carne, Corame, foglietta, spiriti, liquori e birra, e tutte le altre in ciò che sono contrarie alla presente.

Possa pure dalla stessa epoca di essere dovuto il dritto di licenza per tener aperte botteghe di bigliardo stato imposto colle Regie Patenti 30. febbra. 1821.

Art. 160.

E' intanto sospesa nella Sardegna la riscossione dei dritti di cui nei titoli 1. 2. e 4. ed occorrendo sarà provvisto per siffatta riscossione con Decreti Reali.